



COMUNE DI MANERBIO

PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE

Cod. Ente 10353

DELIBERAZIONE n. 80 del 01/09/2014

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA DITTA NEW METALUX SRL AVVERSO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA AI FINI TIA N. 346, PROTOCOLLO (ACM) N. 341 DEL 28/04/2014.

L'anno duemilaquattordici addì uno del mese di settembre, alle ore 15:00 nella sala delle adunanze. Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti di Giunta Comunale.

All'appello risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
ALGHISI SAMUELE	X	
BOSIO FABRIZIO	X	
CARLOTTI NERINA MARIA TERESA	X	
MASINI PAOLA	X	
PRETI GIANDOMENICO	X	
TOMASONI OMAR		X

Totale 5	Totale 1
----------	----------

Partecipa all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. SALVATORE TARANTINO il quale provvede alla redazione del seguente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO DOTT. SAMUELE ALGHISI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- La Società Comunale ACM Srl, in liquidazione, in data 07/05/2014 ha trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC), alla ditta New Metalux Srl, sita in Manerbio, Strada Per Porzano 6/c, l'avviso di accertamento in oggetto relativo al tributo "Tariffa di igiene ambientale" (in sigla TIA), in riferimento all'anno d'imposta 2009, per l'importo complessivo di € 1.714,00;
- La trasmissione dell'atto ha sortito l'effetto di portare lo stesso a conoscenza del destinatario, come risulta dalla attestazione di avvenuta ricezione;
- In data 07/07/2014 la New Metalux Srl ha notificato al Comune, avverso il suddetto avviso, atto di ricorso, che è stato dall'ufficio tributi inoltrato ad ACM Srl, in quanto soggetto attivo d'imposta per l'anno 2009;
- L'avviso impugnato riporta in intestazione sia il logo del Comune di Manerbio, sia il logo della Società Comunale ACM Srl in liquidazione, così come in calce allo stesso sono riportate le sigle del funzionario responsabile del tributo, per il Comune, e del soggetto autorizzato dalla società Comunale alla sottoscrizione dell'atto;
- Il ricorso è stato ritualmente depositato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia in data 31/07/2014 e iscritto nell'apposito registro con il numero 897/14;
- Risulta pendente presso la medesima Commissione Tributaria Provinciale di Brescia analogo ricorso avverso l'avviso di accertamento TIA n. 345 (emesso dal solo Comune), per gli anni d'imposta 2010-2012, depositato presso la segreteria della Commissione intestata e registrato con RGR 896/14 in data 31/07/2014;

PRESO ATTO CHE il provvedimento *de quo* è stato impugnato dalla ricorrente, per i seguenti motivi:

- 1) nullità dell'atto impugnato per l'inesistenza giuridica della notifica;
- 2) nullità dell'atto impugnato per mancanza di motivazione;
- 3) nullità dell'atto impugnato per violazione e/o falsa applicazione delle leggi vigenti in materia;
- 4) nullità dell'atto impugnato per illegittimità, illogicità ed infondatezza nel merito della pretesa impositiva;
- 5) nullità dell'atto impugnato per l'illegittimità, l'infondatezza e/o l'inapplicabilità delle sanzioni irrogate;

CONSIDERATO che:

- il contribuente ha eccepito, in via pregiudiziale, la nullità dell'atto impugnato, notificato a mezzo PEC, per inesistenza giuridica della notifica;
- la questione relativa alla legittimità della notificazione di atti tributari tramite PEC è stata di recente esaminata dalla C.T.P. di Milano, con la sentenza del 06/06/2014 n. 6087/21/14, depositata il 24/06/2014, la quale ha accolto il ricorso con compensazione delle spese di lite in ragione della novità della questione trattata;
- deve ritenersi, conseguentemente, totalmente fondata la prima eccezione sollevata in via pregiudiziale dal difensore dell'avversaria;

PRESO ATTO CHE,

- la società comunale, al pari dell'ufficio tributi del Comune, riconoscendo, per i motivi sopra esposti, l'illegittimità del provvedimento adottato, ha provveduto, nelle more del presente giudizio, ad annullare in autotutela l'avviso di accertamento in rettifica n. 346 del 08/04/2014, emesso nei confronti della ricorrente, con apposito atto notificato mediante raccomandata A.R. in data 08/08/2014 al difensore della ricorrente;
- la ricorrente è stata tempestivamente avvisata telefonicamente dell'intenzione dell'ufficio tributi di annullare l'avviso impugnato, nel tentativo di evitare che il ricorso venisse depositato presso la C.T.P. di Brescia, dando avvio al processo tributario;
- la ricorrente ha ritenuto di depositare ugualmente il ricorso;

RI TENUTO CHE, nonostante:

- il soggetto attivo d'imposta per l'anno 2009 fosse la Società comunale ACM Srl, con la precisazione sopra riportata relativamente alla sottoscrizione dell'atto e al logo;
 - l'avviso de quo sia stato annullato;
- sia opportuno costituirsi in giudizio al fine di chiarire la posizione del Comune ed evitare che lo stesso venga condannato, incolpevolmente, al pagamento delle spese di giudizio;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

AD unanimità di voti favorevoli, espressi in forma di legge;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

DELIBERA

- 1) **DI** autorizzare il Sindaco a rappresentare il Comune nel giudizio promosso dalla ditta New Metalux Srl (di cui al RGR n. 897/14), avverso l'avviso di accertamento in rettifica ai fini TIA n. 346, protocollo n. 341 del 28/04/2014;

CON successiva votazione unanime, espressa in forma di legge, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Proposta di Delibera della Giunta Comunale

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA DITTA NEW METALUX SRL AVVERSO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA AI FINITIA N. 346, PROTOCOLLO (ACM) N. 341 DEL 28/04/2014.

PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA

FAVOREVOLE sotto il profilo tecnico - art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 01 SET. 2014

Il responsabile di area
Dott. Rossano Marchiori



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be "Rossano Marchiori".

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

FAVOREVOLE sotto il profilo contabile - art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 01 SET. 2014

Il responsabile di area
Dott. Rossano Marchiori



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be "Rossano Marchiori".

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dott. Samuele Alghisi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Tarantino

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE - COMUNICAZIONE AI
CAPIGRUPPO CONSILIARI**

- La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal: 11 SET. 2014 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
- Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione il giorno della pubblicazione, ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Tarantino

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Tarantino
